



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta da:

Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente  
Dott. Alberto Massimo Vigorelli - Consigliere  
Dott. Anna Mantovani - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3231/15** promossa in grado d'appello

TRA

**MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 80185690585), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO , che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F. 80207790587), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO , che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTI

CONTRO

**COMUNE DI MONZA** (C.F. 02030880153), elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 70 95129 CATANIA presso lo studio dell'avv. BONURA HARALD MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FONDERICO GIULIANO (FNDGLN73R20H501D) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173 00186 ROMA;



APPELLATO

Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

NELL'INTERESSE DEGLI APPELLANTI:

“Voglia l'ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 1° civile, dott.ssa Flamini, n. 9679 del 2 luglio 2013, non definitiva, unitamente alla sentenza definitiva del Tribunale di Milano, Sezione 1° civile, dott.ssa Flamini, n. 8119 del 30 giugno 2015, notificata il 9 luglio 2015:

1. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze;
2. nel merito, accertare e dichiarare che, in base e ai fini dell'art. 64 della legge n. 388/2000, i minori introiti del Comune di Monza da compensare per ciascun anno con l'aumento del trasferimento statale vanno calcolati sulla base dei minori imponibili dei soli fabbricati di categoria D per i quali i contribuenti hanno eseguito, nell'anno di riferimento, l'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura di cui al d.m. 19.4.1994 n. 701;
3. per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dal Comune di Monza sia in via principale che subordinata;
4. per il medesimo effetto, occorrendo in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Ministero dell'interno di recuperare dal Comune di Monza l'importo di euro 15.243.265,69 o quel maggiore importo che risulterà in prosieguo di giudizio, oltre interessi dalla domanda dal saldo.

Con la rifusione delle spese processuali”.

NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO:

dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'atto di appello del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze avverso le sentenze n. 9679/2013 e 8119/2015 del Tribunale di Milano, sez. I;

- per effetto, confermare l'accoglimento delle domande principali del Comune, sub a) e c) della comparsa di riassunzione in primo grado e del foglio di p.c. per l'udienza del 12 marzo



R.G. N. 3231/15

2013 e sub a) e b) del foglio di p.c. per l'udienza dell'11 febbraio 2015, così come disposto dalle citate sentenze n. 9679/2013 e n. 8119/2015;

- rigettare la domanda riconvenzionale di accertamento dei Ministeri in primo grado per la misura corrispondente al credito comunale accertato;
- ove occorra e in via subordinata, accogliere le domande proposte dal Comune sub b), c) e, in via di ulteriore subordine, d) della comparsa di riassunzione in primo grado e del foglio di p.c. per l'udienza del 12 marzo 2013, riproposte altresì nella narrativa del presente atto, e rigettare la domanda riconvenzionale di accertamento dei Ministeri in primo grado per la misura corrispondente al credito comunale accertato;
- in via di appello incidentale, in riforma della sentenza n. 8119/2015, dichiarare inammissibile la parte residua della domanda riconvenzionale di accertamento proposta dai Ministeri con la comparsa di costituzione in primo grado.
- in ogni caso, condannare il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese di giudizio.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il presente giudizio il Comune di Monza ha proposto nei confronti di Ministero degli Interni e Ministero dell'Economia e delle Finanze domanda di accertamento relativo alla sussistenza di "minori introiti" del Comune di Monza ai sensi dell'art. 64 della l. 388/2000, da compensare con il trasferimento erariale, deducendo che dovevano essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale ex DM 701/1994, diversamente da quanto calcolato dai Ministeri nell'anno 2009.

Esponiva il Comune:

- che per gli immobili di categoria D (quali ad esempio gli opifici, i fabbricati industriali, i teatri etc.) la base imponibile per il calcolo dell'ICI dipendeva dal valore contabile fino a quando gli immobili erano privi di rendita catastale;
- che con il DM 701/1994 era stata consentita la autodeterminazione provvisoria della rendita e che molti proprietari degli immobili di categoria D avevano cominciato ad avvalersi della procedura semplificata;
- che in tal modo, essendo il valore contabile superiore alla rendita catastale, i proprietari si erano visti ridurre la base imponibile, con conseguente riduzione delle entrate comunali;
- che con l. 448/98 il legislatore aveva previsto che ai comuni che avessero subito minori entrate per effetto dell'attribuzione della rendita catastale agli immobili di categoria D sarebbe stato assegnato un trasferimento statale, commisurato a determinati parametri;
- che con l. 388/2000 (art. 64 c.1) era stata poi espressamente prevista la compensazione dei minori introiti percepiti dai comuni;
- che la legge aveva previsto che i trasferimenti compensativi dovevano essere commisurati annualmente alla differenza tra il gettito ICI per gli immobili D effettivamente incassato dai Comuni ed il gettito che sarebbe stato incassato in assenza



R.G. N. 3231/15

delle autodeterminazioni, e che il confronto ai fini del calcolo della differenza doveva essere fatto tenendo presente l'insieme degli immobili di categoria D presenti nel territorio comunale;

- che dal 2009 i Ministeri avevano deciso di applicare un criterio di calcolo diverso da quello seguito sin dal 2001 e non previsto dalla legge, secondo cui il minor gettito rilevante doveva essere calcolato sui soli immobili passati ad autodeterminazione della rendita in quel specifico anno.

Sulla base di tali elementi deduceva l'erroneità dell'interpretazione data dai Ministeri convenuti, che tra l'altro si poneva in contrasto con la prassi applicativa che gli stessi avevano seguito per quasi dieci anni, confortata dalla presenza di circolari che precisavano di indicare, nell'importo richiesto, tutta la perdita accertata per effetto del passaggio da valore contabile a rendita autodichiarata degli immobili di categoria D, e non solo la maggior perdita rispetto a quella dichiarata l'anno precedente.

Chiedeva pertanto l'accertamento dei minori introiti da calcolare sul complesso degli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione delle rendite catastale, indicando che il debito dei Ministeri per gli anni dal 2001 al 2009 ammontava ad € 8.171.673,82 (o in subordine ad € 6.350.563,14); la condanna al pagamento di quanto non ancora adempiuto per gli anni 2008 e 2009; in subordine al risarcimento dei danni.

I Ministeri convenuti, costituendosi, deducevano il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel merito asserivano che le disposizioni del comma 1 della l. 388/2000 contemplavano solo, quali parametro per il calcolo della minore perdita, i casi nei quali, nell'anno di riferimento, si erano verificati minori introiti rispetto a quelli certificati nell'anno precedente per effetto del passaggio di "nuovi" fabbricati che, sempre in quell'anno, erano passati dal valore contabile a quello catastale. Ciò in quanto il DM 197/2002 prevedeva espressamente che si dovesse fare riferimento a determinati valori relativi al bilancio di previsione dello stesso anno in cui si era verificata la perdita. Secondo l'assunto dei Ministeri il legislatore aveva voluto chiaramente escludere dal computo delle predite dell'anno di riferimento quelle derivanti dall'accatastamento dei fabbricati avvenuto negli anni precedenti, le cui perdite erano state ripianate grazie ai contributi statali, ormai consolidati.

Concludevano pertanto chiedendo il rigetto delle domande spiegate dal Comune e in via riconvenzionale, di accertare il diritto del Ministero dell'interno di recuperare dal Comune di Monza l'importo di € 15.243.265,69 relativi ad un errore di erogazione effettuato negli anni precedenti.

Con sentenza parziale n. 9679/2013, il Tribunale di Milano ha accolto la tesi del Comune di Monza, affermando che il calcolo differenziale deve essere effettuato considerando tutti gli immobili di categoria D, senza distinguere che si tratti del primo anno di riconoscimento della rendita catastale o di quelli successivi al primo.

La causa è poi stata rimessa in istruttoria per l'effettuazione di CTU contabile, diretta ad accertare le effettive poste di debito e credito delle parti, anche in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal Ministero dell'Interno.

All'esito della CTU, con sentenza definitiva n. 8119/2015 il Tribunale di Milano ha accertato l'entità del debito dei Ministeri nei confronti del Comune di Monza per i minori introiti relativi agli immobili di categoria D per gli anni dal 2001 al 2009; ha accertato le altre voci di



R.G. N. 3231/15

credito del Comune di Monza; ha accertato la sussistenza di un obbligo restitutorio in capo al Comune di Monza nei confronti del Ministero dell'Interno per gli importi da questi erroneamente versati in eccesso. All'esito della compensazione ha dichiarato che il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Finanze hanno diritto di ripetere dal Comune di Monza l'importo di € 10.225.044,80, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo, a spese compensate.

Tale sentenza è stata impugnata da Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, che chiedono la riforma della sentenza, riproponendo le argomentazioni svolte in prime cure ed in sostanza riassumibili nei seguenti motivi d'appello :

1. mancata pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva del Ministero dell' Economia e delle Finanze;
2. erroneità della sentenza per non avere tenuto conto del fatto che i minori introiti riconosciuti per un determinato anno, vengono riconosciuti e compensati con un contributo che poi rimane stabilizzato per le annualità successive: per tale ragione, una volta consolidato tale importo (che pertanto non potrebbe più essere qualificato come perdita, ma come vero e proprio contributo, o gettito), ne deriva che la maggiore perdita deve essere calcolata in ordine a quella che si verifica nell'anno di riferimento per i nuovi immobili che sono passati alla rendita catastale;
3. l'erronea interpretazione delle norme data dalla sentenza, che porterebbe ad un aumento del trasferimento statale esponenziale e non giustificato;
4. erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i Ministeri si fossero attenuti precedentemente ad una prassi applicativa poi sconfessata, dato che mai si era consolidata una prassi ed in ogni caso deve prevalere l'applicazione delle norme;
5. erroneità dell'importo indicato in restituzione da parte del Comune, in quanto difforme anche dai calcoli effettuati dal CTU, che porterebbero ad un obbligo restitutorio di € ;
6. erroneità della sentenza nella parte in cui ha determinato la debenza degli interessi sulle somme in restituzione da parte del Comune al Ministero dalla data della pronuncia e non dalla data del versamento, o, in subordine, dalla domanda.

Si è costituito il Comune di Monza, resistendo all'avverso appello e proponendo appello incidentale, relativamente alla parte della sentenza che ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento svolta dal Ministero degli importi dovuti in restituzione dal Comune, asserendo che difettava l'interesse a tale domanda, dato che gli importi dovuti in restituzione non erano contestati.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3/10/2017.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

##### **I) Legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

Non vi sono dubbi in ordine al fatto che, trattandosi di giudizio in cui per ognuna delle domande svolte l'azione è di mero accertamento, sussista la legittimazione passiva del Ministero delle Finanze quale soggetto in capo al quale si determinano le conseguenze relative agli esborsi da parte dello Stato in favore degli enti locali.

Merita inoltre di essere ricordato che, proprio come riferito dagli stessi Ministeri nella loro comparsa conclusionale, a pag. 17, circolari esplicative sulla questione delle compensazioni



R.G. N. 3231/15

per minori introiti dei Comuni, sono state pubblicate sia sul sito del Ministero dell'Interno, che su quello dell'Economia e delle Finanze, a riprova dell'interesse del Ministero delle finanze in ordine a tale oggetto.

II) Interpretazione della normativa di cui alla l. 388/2000 e DM 197/2002.

Merita riportare le norme la cui diversa interpretazione data dalle parti ha portato al presente contenzioso (come ad altri conteziosi relativamente ad altri Comuni).

L'art. 64 c.1 della l. 388/2000, così dispone:

*“A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno”.*

L'art. 2 del DM 197/2002, che ha dato attuazione alla previsione di legge di cui sopra, così dispone:

*“A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si e' verificata la perdita, definitivamente assestato.*

*2. Il contributo statale e' riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001.*

*3. Il contributo statale e' pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entita' del minor gettito dell'I.C.I. e' calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita e' attribuito nell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed e' consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati”.*



R.G. N. 3231/15

Il problema su cui controvertono le parti si incentra sulla base di calcolo del minore gettito ICI, e cioè se tale minore gettito, calcolato anno per anno, deve riferirsi al minore gettito che si genera a causa del passaggio dal valore contabile alla rendita autodichiarata degli immobili di categoria D nel solo anno di riferimento, oppure debba essere calcolata su tutti gli immobili di categoria D passati a rendita catastale autodichiarata dall'entrata in vigore della norma.

L'assunto del Comune, e fatto proprio dal giudice di prime cure, è che il riferimento riguardi tutti gli immobili il cui imponibile ai fini ICI è passato da valore contabile a rendita catastale autodichiarata, e ciò in quanto la norma non fa alcun riferimento all'anno in cui il trasferimento è avvenuto, e dunque si è generato il minor introito.

La difesa dei Ministeri sostiene per contro che, atteso che il DM 197/2002 ha previsto che il minor introito accertato si "consolida" nei trasferimenti erariali successivi, e dunque non si crea più, per tale parte, una perdita per il Comune, che viene ormai compensata con un gettito consolidato, ne deriva che per ogni anno successivo il minor introito dovrebbe essere calcolato solo sui "nuovi" immobili transitati da un regime all'altro. Ragionando diversamente, si porterebbe ad avere un incremento esponenziale dei trasferimenti compensativi.

Tale assunto non può essere condiviso.

In primo luogo si rileva, come già espresso dal giudice di prime cure, che sia la norma del 2000 che il DM del 2002 non fanno alcun riferimento al fatto che si tratti di immobili passati ad autodeterminazione in un singolo anno. L'art. 64 della l. 388/2000 fa un generale riferimento ai minori introiti derivanti dal passaggio a rendita catastale degli immobili di categoria D. L'art. 2 del DM 197/2002, al c. 3, fa riferimento alla base imponibile degli immobili di categoria D prima dell'autodeterminazione provvisoria. Quindi l'interpretazione letterale delle norme non depone nel senso invocato dai Ministeri, ma anzi, attesta il contrario orientamento.

In tale contesto il consolidamento del contributo previsto dal DM 197/2002 non costituisce altro che una tecnica contabile di stabilizzazione, anche ai fini dei bilanci di previsione dello Stato, ma non può costituire un limite all'erogazione del contributo, dato che la l. del 2000 aveva previsto l'integrale copertura della perdita da parte dello Stato rispetto alle amministrazioni Comunali.

Dunque non è corretto indicare che il consolidamento del contributo, per quella parte in tal modo coperta, non può più essere qualificata perdita. Sempre perdita è, in quanto il minore gettito si verifica anno per anno. Se nessun immobile fosse passato alla rendita catastale, dall'entrata in vigore della norma, il Comune avrebbe avuto quel determinato gettito ICI. Con il passaggio degli immobili al nuovo regime di determinazione dell'imponibile, il gettito subisce una perdita, che ripropone, anno per anno, quella verificatasi negli anni precedenti.

Riguardo a tale perdita, che dunque non può che essere calcolata sull'intero complesso degli immobili di categoria D, verrà pertanto effettuato un nuovo conteggio che calcoli nuovamente la perdita complessiva. A seguire verrà determinato il contributo dovuto. Se poi parte di tale contributo risulta già consolidato, questo farà parte delle modalità con cui il contributo viene



R.G. N. 3231/15

erogato, ma non può costituire un meccanismo di “eliminazione” della perdita e dunque di individuazione dell’ammontare del contributo dovuto.

Il rilievo pratico di un’impostazione rispetto ad un’altra è quella per cui, seguendo la modalità di calcolo propugnata dai Ministeri, ne deriva che non si avveri quasi mai, salvo casi eccezionali, la condizione prevista sia dalla l. 388/2000 che dal DM del 2002 per l’erogazione del contributo, e cioè una perdita di gettito superiore al 0,5% della spesa corrente. La conseguenza di ciò è che il contributo non risulterebbe praticamente mai dovuto, in quanto il consolidamento eviterebbe la qualificazione di perdita da computare per il raggiungimento della soglia.

Ma tale impostazione non può dirsi corretta proprio per le considerazioni sopra espresse, e dunque la perdita complessivo, anche se già programmaticamente in parte ripianata per via del consolidamento del contributo, non può che essere calcolata anche ai fini del superamento della soglia minima dello 0,5% della spesa corrente.

Come già espresso dal giudice di prime cure, nonché in modo chiaro anche nella sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1155/2017, lo stesso modulo presente nell’allegato A al DM del 2002 non consente di indicare gli immobili passati in un anno rispetto a quelli passati nell’anno antecedente, avendo un solo spazio per tutti gli immobili, ciò a riprova che il decreto ministeriale certo non intendeva modificare il contenuto della norma primaria del 2000 che ha riconosciuto il contributo quale integrale ripianamento delle perdite.

Si rileva infine che il paventato effetto esponenziale del “consolidamento” della perdita, maggiorato dall’indicazione di una nuova perdita che non sottragga il valore del contributo già consolidato, gioca sull’equivoco secondo cui il consolidamento costituirebbe un’eliminazione della perdita, e non una tecnica contabile che prevede le modalità di erogazione del contributo. La corretta lettura della disposizione relativa al consolidamento consente di escludere che il prospettato effetto moltiplicatore si realizzi, mentre in tale modo resta salvaguardata la possibilità per i Comuni di vedersi ripianata l’integrale perdita subita.

Le doglianze degli appellanti pertanto devono essere integralmente disattese.

### III) Calcolo degli importi dovuti in restituzione da parte del Comune di Monza.

I Ministeri censurano la sentenza nella parte in cui ha indicato che l’importo dovuto in restituzione dal Comune di Monza per gli importi corrisposti in eccesso ammonta ad € 10.225.044,80, mentre anche dai calcoli svolti in CTU si evince che l’importo dovuto in restituzione è quello maggiore di € 11.580.232,68.

Sul punto si rileva che è la stessa sentenza che indica che dai calcoli del CTU emerge che l’importo in restituzione è di € 11.580.232,68, e nel corpo della motivazione non vi è alcuna ragione per cui in dispositivo venga indicata una diversa e minore somma.

Pertanto la sentenza deve essere corretta nel senso che l’importo sia quello di € 11.580.232,68, come comunque espressamente riconosciuto anche dal Comune appellato.



R.G. N. 3231/15

IV) Calcolo degli interessi.

La sentenza ha previsto che sull'importo dovuto in restituzione, dopo le compensazioni effettuate, sia maggiorato degli interessi legali dal giorno della pronuncia al saldo, mentre da parte degli appellanti si sostiene che gli interessi siano dovuti dal giorno dell'erroneo pagamento, ovvero in subordine dal giorno della domanda al saldo.

Sul punto si ritiene di dover confermare la sentenza di primo grado, atteso che il percepimento di somme in eccesso è dovuto unicamente ad errori di calcolo svolti dal Ministero degli Interni, senza alcuna responsabilità da parte del Comune, al punto che lo stesso Comune ha segnalato la circostanza, chiedendo di tale importo debba tenersi conto.

Pertanto deve ritenersi che il Comune, avendo percepito in buona fede tali somme, non possa essere penalizzato con la maggiorazione degli interessi dal momento del percepimento delle somme, ma sia tenuto al pagamento degli interessi solo dal momento in cui l'obbligo si è cristallizzato nella pronuncia.

V) Appello incidentale del Comune quanto all'ammissibilità della domanda riconvenzionale.

Il Comune lamenta che sia stata ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale relativa all'importo dovuto in restituzione, atteso che mai era stata contestata la sussistenza di tale obbligo. Peraltro, proprio la circostanza che i Ministeri pretendessero una restituzione maggiore, in considerazione del fatto che intendevano compensare un importo minore (quale risultato del conteggio delle maggiori perdite, in sostanza non riconosciute dal Ministero), giustifica la sussistenza del contenzioso, come già espresso da giudice di prime cure, e dunque sotto tale profilo la richiesta del Comune di ritenere la domanda riconvenzionale inammissibile deve essere rigettata.

Certo è che su tale domanda il Ministero deve ritenersi sostanzialmente soccombente, in quanto l'importo riconosciuto in compensazione è proprio quello indicato dal Comune, in quanto la pretesa maggiore avanzata dai Ministeri si è dimostrata infondata. Ciò peraltro non toglie che l'appello incidentale come proposto deve essere rigettato, in quanto in capo ai Ministeri sussisteva un interesse ad agire.

VI) Spese di giudizio.

Quanto alle spese di giudizio, la presente sentenza accoglie in minima parte l'appello, e solo per la parte su cui non vi è stata opposizione da parte dell'appellato Comune di Monza.

Per quanto riguarda la questione principale oggetto del giudizio, si ha un'integrale conferma della sentenza appellata.

Pertanto deve considerarsi che i Ministeri appellati sono nel complesso integralmente soccombenti. Tanto vale anche per quanto riguarda il rigetto dell'appello incidentale proposto, in quanto si tratta di un rigetto di natura formale, mentre, come sopra espresso, rispetto alla domanda proposta in via riconvenzionale i Ministeri sono risultati nella sostanza soccombenti (atteso che la riconvenzionale è stata accolta solo per la parte non contestata dal Comune, e rigettata per il resto).



R.G. N. 3231/15

A tale stregua le spese del presente grado devono essere integralmente accollate alle parti appellanti, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

### **PQM**

#### **La Corte**

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, e sull'appello incidentale proposto da Comune di Monza avverso la sentenza n. 8119/15 (oltre che sulla sentenza parziale 9679/13) del Tribunale di Milano così dispone:

- In parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno diritto di ripetere dal Comune di Monza l'importo di € 11.580.232,68, oltre interessi legali dal giorno della pronuncia al saldo;
- Conferma per il resto, con rigetto dell'appello incidentale proposto da Comune di Monza;
- Condanna Ministero dell'Interno e Ministro dell'Economia e delle Finanze alla rifusione a Comune di Monza delle spese del presente giudizio, liquidate per l'intero in euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali e accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/10/2017

Il Relatore

Il Presidente

Dott. Anna Mantovani

dott. Amedeo Santosuosso

